

## LXVIII.

## TORNATA DEL 24 GENNAIO 1898

## Presidenza del Vicepresidente CREMONA.

**Sommario.** — Si comunica un messaggio del presidente del Consiglio dei ministri, ministro dell'interno, con cui trasmette l'elenco dei sindaci rimossi nell'ultimo quadrimestre del 1897 — Congedi — Si procede all'appello nominale per la votazione a scrutinio segreto del disegno di legge: « Conversione in legge del regio decreto 10 febbraio 1896, n. 24, che proroga il termine della durata del diritto di proprietà per l'opera musicale Il Barbiere di Siviglia » (n. 123) Si discute il disegno di legge: « Consolidamento del capitolo del bilancio relativo alla riforma dei fabbricati carcerari, e di quei capitoli relativi alle spese ed al prodotto delle manifatture carcerarie » (n. 124) — Nella discussione generale parlano il senatore Saracco, il presidente del Consiglio, il ministro del Tesoro ed il relatore senatore Bonasi — Il presidente dichiara chiusa la discussione generale — Senza discussione si approvano i sei articoli del progetto di legge, che sarà votato nella tornata di domani a scrutinio segreto — Il presidente proclama il risultato della votazione a scrutinio segreto del progetto di legge n. 123, che risulta approvato — Il presidente avverte i signori senatori che la prossima seduta pubblica avrà luogo il 26 corrente.

La seduta è aperta alle ore 15 e 30.

Sono presenti il presidente del Consiglio, ministro dell'interno, ed i ministri dei lavori pubblici e della guerra:

Il senatore, segretario, COLONNA-AVELLA legge il processo verbale della seduta precedente, il quale viene approvato.

**Comunicazione.**

PRESIDENTE. Prego di dar lettura di un messaggio del ministro dell'interno, giunto alla Presidenza.

Lo stesso senatore, segretario, COLONNA-AVELLA legge:

« Ai sensi dell'art. 125 della legge comunale e provinciale, modificata con quella del 29 luglio 1896, mi pregio di trasmettere a codesta Eccellentissima Presidenza l'elenco dei

Sindaci rimossi per decreto reale, durante il 4° trimestre 1897.

« All'elenco sono unite le copie delle relazioni a S. M. il Re.

« Il Ministro  
« DI RUDINI ».

PRESIDENTE. Do atto al signor presidente del Consiglio, ministro dell'interno, di questa comunicazione; l'elenco sarà depositato in segreteria a disposizione dei signori senatori.

**Congedi.**

PRESIDENTE. Chiedono congedo: il signor senatore Puccioni Leopoldo di giorni 15 per motivi di salute, ed il signor senatore Pecile di giorni 10 per motivi di famiglia.

Se non vi sono obiezioni, questi congedi s'intendono accordati.

## Votazione a scrutinio segreto.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la votazione a scrutinio segreto del disegno di legge: « Conversione in legge del regio decreto 10 febbraio 1896, n. 24, che proroga il termine della durata del diritto di proprietà per l'opera musicale *Il Barbiere di Siviglia* » (N. 123).

Si procede all'appello nominale.

(Il senatore, segretario, TAVERNA fa l'appello nominale).

PRESIDENTE. Le urne rimangono aperte.

**Discussione del disegno di legge: « Consolidamento del capitolo del bilancio relativo alla riforma dei fabbricati carcerari, e di quei capitoli relativi alle spese ed al prodotto delle manifatture carcerarie » (N. 124).**

PRESIDENTE. Ora l'ordine del giorno reca la discussione del progetto di legge: « Consolidamento del capitolo del bilancio relativo alla riforma dei fabbricati carcerari e di quei capitoli relativi alle spese ed al prodotto delle manifatture carcerarie ».

Prego di dar lettura del disegno di legge.

Il senatore, segretario, TAVERNA legge:

(V. Stampato N. 124).

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

SARACCO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

SARACCO. Non intendo affatto, signori senatori, di fare un discorso; desidero soltanto spiegare le ragioni del mio voto, che non sarà favorevole al presente disegno di legge.

A mio avviso, questo sistema col quale si pretende di poter consolidare in una determinata somma le spese necessarie per soddisfare i pubblici servizi, non lo credo buono, e si potrebbe anzi dubitare se, costituzionalmente parlando, si possa accettare, perchè le spese si deliberano annualmente in occasione di bilancio, e non vi è ragione per credere, che di qui ad un anno o due, ed anche più in là il paese debba trovarsi nelle medesime condizioni in cui si trova nel momento presente. Ne abbiamo la prova nel fatto che tutti gli anni, malgrado si vada molto a rilento a deliberare le spese al di là dello stretto bisogno, pur nondimeno abbiamo sempre un cumulo di maggiori spese, che bisogna poi approvare con leggi speciali.

Non avrei tuttavia avuto una vera difficoltà ad approvare anche questo disegno di legge, perchè alla fin dei conti quello che facciamo oggi, non sappiamo se rimarrà in vigore domani; ma siccome ho trovato una frase nella eccellente relazione dettata dall'ottimo collega Bonasi, nella quale è detto che « il poco ma reale è sempre preferibile al molto puramente nominale... » e per ciò soltanto la Commissione permanente di finanza si è decisa a dare voto favorevole al disegno di legge. Io mi sono subito chiesto, se realmente questo disegno di legge dia al fondo di costruzione degli edifizii carcerari più di quello che gli spetta in virtù della legge del 1895. Nel qual caso mi sarei acconciato alle conclusioni nelle quali è venuta la Commissione permanente di finanze, perchè anche io mi contento del poco, anzichè correre in cerca del meglio, quando non si può avere.

Or bene, io mi sono convinto, che questo non è, e la sola ragione che mi ha spinto a parlare, è questa, che se il fondo di 512,000 lire destinate alla costruzione degli edifizii carcerari è qualche cosa che rasenta il ridicolo, quando ci troviamo di fronte ad una spesa che potrebbe arrivare ai 100,000,000; questo fondo di 512,000 lire poteva almeno essere accresciuto in conseguenza della legge del 1895 di qualche centinaio di migliaia di lire e probabilmente, anzi sicuramente, non lo sarà più se venga approvato il disegno di legge attualmente in discussione davanti al Senato. Ed ecco come io sono venuto in questo convincimento.

Gli articoli che importa ricordare sono sostanzialmente due. Uno di essi, ossia l'articolo secondo della legge del 1895 dice così:

« L'entrata del capitolo proventi delle carceri, da imputarsi a favore del bilancio generale dello Stato è stabilito nella somma annua fissa di L. 5,400,000. Per ogni differenza in più che verrà a risultare col rendiconto consuntivo di ciascun esercizio, sia nella competenza, sia sui residui, si porterà col resoconto stesso in aumento corrispondente alla competenza o ai residui del capitolo del bilancio del Ministero dell'interno: Spese di residuo di ampliamento, amministrazione e di costruzione dei fabbricati carcerari ».

La legge è chiara: tuttociò che si ottiene annualmente in entrata al di là dei 5,400,000 lire,

deve in virtù della legge 4 agosto 1895 andare a totale beneficio del fondo di costruzione. Per contro il progetto di legge che stiamo discutendo, ammette bensì questo principio, ma dichiara, ad un tempo, che quando la somma di 2,000,000 e mezzo stanziata nel bilancio del Ministero interni per servizio delle manifatture venisse superata, la maggior spesa debba essere prelevata, in tutto od in parte sull'aumento dell'entrata che si verificherà annualmente sui 5 milioni e 400,000 lire del provento consolidato.

In altri termini, tutta l'entrata al di là dei 5 milioni e 400,000 lire deve presentemente andare in aumento del fondo di 512,000 lire destinato alle costruzioni, senza limitazione o detrazione, veruna, ed invece col presente disegno di legge si vuole, che questo aumento nell'entrata concorra a coprire la maggior spesa che si verificherà sul citato capitolo, oltre le L. 2,500,000.

Questa dunque è una prima sottrazione che noi facciamo al fondo di costruzione la quale non sarà leggèra, perchè io mi son dato la pena in una mezz'oretta di tempo di cui ho potuto disporre questa mattina, di esaminare il conto consuntivo dell'esercizio 1896-97, ed ho trovato che la spesa superò di 469,000 lire, se non sbaglio, quella dei 2,500,000 portata in bilancio.

Poichè la finanza ci perde, il signor ministro del Tesoro deve aver studiato questa combinazione, onde rivalersi in parte della maggior spesa, che si presentasse nel tempo avvenire sul capitolo di cui si è parlato, e sotto questo punto di vista, non potrei che dargli lode. Ma non è men vero che a quel povero fondo di 512,000 lire voi sottraete quel di più che si otterrà in entrata, oltre i 5 milioni e 400,000 lire, che d'ora in poi servirà a coprire una parte della spesa che figura nel bilancio dello Stato.

Se voi mi dite che questo provvedimento procura un beneficio al bilancio dello Stato, non esito a rispondere che avete perfettamente ragione; ma se voi mi diceste, come realmente fu detto, che con questa legge aumentate la disponibilità del fondo che provvede alle costruzioni degli edificii carcerari, quel fondo miserimo di un mezzo milione davanti ai cento che ci vorrebbero per le nuove costruzioni, oh allora, io vi dico che fate a rovescio e peggio-

rate sensibilmente la condizione di fatto creata colla legge del 1895. E adesso andiamo ad altro.

La legge del 1895 dice così:

« Rimane consolidata fino a nuova disposizione legislativa nella somma di 28 milioni, la complessiva assegnazione nel bilancio del Ministero dell'interno, nelle spese ordinarie e straordinarie riguardanti il servizio delle carceri.

« Per ogni differenza in meno che verrà a risultare col rendiconto consuntivo, tanto sulla competenza quanto sui residui dei singoli capitoli delle spese predette, sarà col rendiconto stesso portato contemporaneamente un aumento corrispondente alla competenza od ai residui del capitolo predetto: spese di riduzione, di ampliamento e di costruzione dei fabbricati carcerari ».

Vediamo adesso ciò che è avvenuto in questi due anni, ed anche semplicemente in corso dell'esercizio 1896-97. Io forse non avrò saputo trovare, ma non ho trovato nel conto consuntivo come è stato presentato, che siasi in tal parte eseguita la legge, se cioè la parte di spesa che risultò inferiore alla previsione sia stata trasportata in aumento del fondo di costruzione. Siccome non ho avuto il tempo per verificare più ampiamente lo stato delle cose, non vorrei affermare che questo trasporto non abbia in effetto avuto luogo, ma in legge (parlo sempre della legge del 1895), in legge, ripeto, è chiaro che quando sui 28 milioni consolidati si ottiene una economia, la differenza in meno viene impiegata ad ingrossare il fondo delle 512,000 lire destinato alle costruzioni degli edificii carcerari.

L'articolo di legge è chiarissimo, e dove non avesse ancora ricevuta la sua esecuzione, il signor ministro del Tesoro vorrà provvedere.

Vediamo piuttosto quale sia lo stato di fatto per l'esercizio 1896-97. Io ho esaminato il resoconto complessivo dell'ultimo esercizio, ed ho trovato che invece di 28 milioni, la spesa si è contenuta in 27,430,309 lire e 63 centesimi, con una differenza in meno di circa 570,000 lire. Aggiungendo a queste 570,000 lire che spettano di diritto al fondo di costruzione, le altre 128,000 lire di maggiore entrata che si è verificata sopra i 5,400,000 lire, che pure appartengono di diritto al medesimo fondo, ne risulta in modo indiscutibile che, secondo il disposto della legge vigente il capitolo normale

della spesa che è di 512,000 lire deve profittare per l'esercizio 1896-97 di oltre 700,000 lire. Nessuno potrebbe dire, se anche negli anni avvenire questi fatti si possano riprodurre, ma è certo che con questo disegno di legge viene tolta nella maggior parte qualunque speranza che il fondo di costruzione possa fruire di questo non leggero beneficio. Riconosco un'altra volta che il Tesoro ne sentirà giovamento. Su questo non discuto, ma dico solo, e parmi aver dimostrato, che il guadagno si otterrà a scapito dell'utile che ne ritrae attualmente il fondo delle costruzioni.

E così viene ad essere maggiormente allontanato il giorno in cui si potrà fare qualche cosa di utile per questo importante servizio, che merita tutta l'attenzione del Governo e del Parlamento.

Del che io fui tratto a parlare per un sentimento profondo di dovere e di coscienza, memore di averne largamente discusso in questo Senato, come relatore della famosa legge delle pensioni presentata dal Ministero presieduto dall'onor. Giolitti.

Dopo aver lamentato che per una malsana economia si era esaurito un fondo di 14 o 15 milioni destinati agli edifizî carcerari, onde provvedere al mantenimento dei detenuti, io lamentai allora che il Governo non avvertisse abbastanza quanto fosse necessario, nell'interesse della difesa sociale, di prendere seri provvedimenti sulla discorsa materia. Il presidente del Consiglio, ministro dell'interno, è certamente convinto, e lo è più di me, che la piaga del recidivismo è dovuta in molta parte al grande agglomeramento di detenuti condannati ed in attesa di giudizio, che vivono in comune e si preparano al delitto. Ma io vorrei che egli si preoccupasse singolarmente dei delinquenti minorenni, il cui numero va crescendo in una maniera straordinaria, spaventosa. Nel distretto della Corte d'appello di Casale, questo fatto dolorosissimo si è verificato nell'anno scorso in vasta scala, per ciò specialmente che l'autorità giudiziaria si trova impotente davanti alla mancanza di quegli istituti di cui parlava nell'altra Camera un uomo altamente competente, che è il Luchini, il quale appunto in quei giorni si doleva particolarmente che mancassero gl'istituti di correzione e di educazione, gli istituti correzionali, gli istituti di

correzione paterna. In difetto di questi stabilimenti, dei quali la legge suppone l'esistenza, avviene più spesso che tanti giovani discoli, condannati dai tribunali a scontare la pena nei luoghi di correzione, vengono lasciati in libertà, oppure vengono rinchiusi ed accomunati coi delinquenti comuni, che li educano al vizio ed alla corruzione.

Che dire poi della mancanza, quasi assoluta, dei luoghi principali di pena, mentre i tribunali giudicano e devono giudicare, come se questi luoghi di pena esistessero dovunque, o almeno in eguale proporzione in tutte le parti del Regno? Per il che accade che fino in questa parte vi ha disuguaglianza di trattamento fra gli stessi condannati, secondochè appartengono a diverse provincie del Regno.

Duolmi pertanto di non veder seduto al suo banco il signor ministro guardasigilli, poichè avrei desiderato conoscere il suo pensiero, tenero come deve essere, che il Codice penale, al quale ebbe l'onore di apporre il suo riverito nome, riceva la sua retta applicazione. Ben disse nella sua relazione l'onorevole Bonasi, che in mancanza dei luoghi di pena, si creano semplicemente nuovi delinquenti, ed io vorrei domandare al ministro guardasigilli, come ho già domandato altra volta ad uno dei suoi antecessori, l'onorevole Eula, il quale aveva mostrato di comprendere tutta la gravità della soggetta materia, vorrei, dico, domandare al ministro guardasigilli, se non sia vero, che il quesito, oggi come oggi, si presenti così: o provvedere con una certa larghezza di spesa a migliorare lo stato degli edifizî carcerari, ovvero, se non ne abbiamo i mezzi, e non possiamo sperare di averli per lunghi anni, non si debba pensare ad introdurre nel Codice penale alcune disposizioni transitorie, che stieno in giusto rapporto colla realtà delle cose. Meglio così, che avere codici i quali non possono ricevere la loro giusta applicazione. Io non presumo insegnare ad altri, quel che si abbia da fare, ma oso affermare, che la cosa vale la pena, molto più di tante altre, di essere presa nella più seria considerazione.

Questo dico così di passaggio, perchè lo sento nel cuore, ma non intendo con queste parole di spingere il Governo a spendere allegramente in queste costruzioni, perchè credo sempre che le proposte di nuove spese devono

partire dal Governo; e se credo ancora che il Senato può sempre dire la sua ragione in materia di finanza, penso altresì che debba usarne con molta prudenza. Osservo solo, che questo progetto di legge porta con sè un sensibile peggioramento allo stato attuale della nostra legislazione, e sotto questo punto di vista non merita di ricevere il suffragio del Senato. Ho parlato per debito di coscienza, perchè oggimai non è che un sentimento alto di dovere, ed è allora soltanto che si prova il bisogno di combattere tendenze funeste e pericolose per la cosa pubblica, che uno può arrischiarsi a discutere gli atti del Governo.

E poichè ho la parola, mi permetto ancora una osservazione.

Con questo disegno di legge, il Governo si propone di restituire al servizio delle carceri la somma di un milione e centomila lire che figura in entrata nei bilanci degli anni precedenti.

LUZZATTI, *ministro del Tesoro*. No, no.

SARACCO. A me pare di sì; e non può essere altrimenti, poichè la stessa somma viene rimborsata in sei anni.

DI RUDINI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. È una *res nullius* che si è versata nelle Casse del Tesoro.

SARACCO. Scusi, ma l'onor. ministro del Tesoro non la ragiona così.

DI RUDINI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Lo spiegherò poi.

SARACCO. Ogni bilancio deve avere le sue entrate proprie e le proprie spese, e questo che Ella dice non è regolare. Oramai ci siamo messi le tante volte fuori della legge di contabilità, che non occorre proprio aggiungerci anche dell'altro! Mi spiego piuttosto, e prima di tutto io domando, se questa somma che viene assegnata al fondo di costruzione, e costituisce realmente un piccolo beneficio, di fronte alla perdita, ben maggiore che risentirà da questa legge, debba essere considerata come una risorsa permanente per il fondo di costruzione, o non piuttosto temporanea.

Dal momento che si parla di restituzione, o meglio, di rimborso, si deve naturalmente supporre che dopo il sessennio debba immediatamente cessare l'assegno. Ma io trovo nel progetto di legge alcune frasi che mi inducono a dubitare che questo assegno possa intendersi gravato di alcune spese per interessi, ritenute,

o somiglianti passività. Su questo punto, amerei ricevere qualche spiegazione. Questo veramente è un dettaglio di poco momento che doveva trovare la sua sede nella discussione dell'articolo, ad ogni modo l'ho voluto accennare, e mi rimetto alla cortesia del signor ministro che spero vorrà favorirmi gli opportuni chiarimenti.

Concludo, dichiarando ancora una volta, che non darò il mio voto alla legge. E non lo darò, perchè mi ripugna credere che innanzi alle necessità di un grande servizio pubblico che interessa in alto grado l'ordine sociale, com'è questo di cui si è parlato, si possa onestamente pensare a ridurre in più stretti confini il povero stanziamento destinato alla costruzione e miglioramento degli edifizî carcerari, a fine di trovare qualche avanzo fra le entrate e le spese dello Stato.

Questa è la sola ragione che mi spinge a votare contro la legge.

DI RUDINI, *presidente del Consiglio dei ministri, ministro dell'interno*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

DI RUDINI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Anzitutto bisogna chiarire bene i termini della questione e quindi rendersi esatto conto di ciò che contiene il disegno di legge che ci sta dinanzi.

Opportunamente l'onorevole senatore Saracco chiedeva alcune spiegazioni relative all'articolo 5 del disegno di legge e alla lettera D dell'art. 2.

Voi restituite, dice l'on. Saracco, L. 1,100,000 all'Amministrazione delle carceri, restituite questo milione di cui avete approfittato nell'esercizio precedente. Io ho interrotto dicendo che questa somma era quasi una *es nullius*, e che è stata versata nelle casse del Tesoro. Ripeto ora questa stessa affermazione. Vi era nell'Amministrazione delle carceri un fondo così detto dei depositi carcerari, costituito da depositi spettanti in parte ai detenuti, da somme sulla massa delle guardie carcerarie, spettanti in parte alle guardie carcerarie, da somme di altre varie provenienze, fra cui la scuola delle guardie carcerarie.

Queste somme sono state poste a frutto e il capitale, cogli interessi, costituisce una cifra ragguardevole che ora non saprei precisare, amministrata dalla Direzione generale delle carceri.

Questa somma, però, come avviene di tutti i fondi speciali e di tutte le casse speciali, serviva spesso volte a bisogni innominabili, ed insisto sulla parola innominabili, perchè una parte di questa somma, ha servito fin anche ad impinguare i fondi segreti, la qual cosa è risultata da una relazione fatta dal senatore Astengo.

Avendo riscontrato questo stato di cose, che mi sembrò una vera irregolarità, ho liquidato questo fondo speciale; tutto ciò che era di pertinenza dello Stato, tutto ciò che doveva essere attribuito allo Stato l'ho fatto versare al Tesoro e ho fatto inscrivere nel bilancio dell'entrata tutto ciò che non era pertinenza dello Stato, ma pertinenza dei privati, si è depositato alla Cassa depositi e gli interessi delle somme depositate sono quelli di cui parla la lettera *D* dell'articolo secondo.

Quindi, su questo punto, credo di avere dato all'onorevole Saracco le informazioni più complete e più precise.

Il milione e centomila lire non costituiva una dotazione dei fabbricati carcerari; era, lo ripeto ancora, *res nullius* che noi abbiamo recuperato nell'interesse dello Stato e versato al Tesoro.

Se l'art. 5 del disegno di legge assegna una somma identica ai fabbricati carcerari, lo fa, direi quasi, per un sentimento di equità verso l'Amministrazione carceraria.

Il ministro del Tesoro, il quale ha visto entrare nelle sue casse una somma che non si aspettava di dovere riscuotere, è stato abbastanza generoso per consentire che 200 e più mila lire annue, fossero iscritte, come è detto all'art. 5, fra i benefizi dell'Amministrazione delle carceri.

Adesso l'onorevole senatore Saracco, con la sua consueta abilità e con la sua temperanza di linguaggio, che non lascia però di essere molto più efficace dell'intemperanza, muove alla presente Amministrazione, non dirò un fiero attacco, ma gravi appunti, che io non posso lasciare senza risposta.

L'onorevole Saracco dice: Voi avete un Codice penale, il quale vi impone la riforma carceraria, cioè la riforma dei fabbricati carcerari: voi sapete che questa riforma dei fabbricati carcerari costerà cento milioni almeno.

Eh! onorevole Saracco, vorrei che lei dicesse il vero; ma purtroppo ella, che sa tante cose, forse ignora che la riforma dei fabbricati car-

cerari costerà molto, ma molto più di cento milioni.

Io rammento di aver fatto dei computi, in una relazione sul bilancio dell'interno, pei quali portava questa cifra - non vorrei sbagliare - a una somma forse tripla di quella alla quale accenna l'onorevole Saracco.

E da questa premessa, considerate anche le condizioni della pubblica sicurezza del Regno, l'onorevole Saracco conclude che qualsiasi economia fatta a danno dei servizi carcerari è presso a poco un delitto.

Onorevole Saracco, io vorrei proprio darle ragione perchè c'è molto, ma molto di vero in quello che ella dice, ma io non lo posso; e non lo posso perchè le questioni politiche e le questioni dell'alta politica, le questioni di Governo, insomma, non debbono mai guardarsi da un lato solo. Sono tutte questioni complesse; la difficoltà del governare sta nel trovare il rapporto fra le varie questioni che si agitano.

Se fosse vero quello che dice l'onorevole Saracco, noi non solo dovremmo inscrivere dieci, dodici, quindici milioni annui pei fabbricati carcerari, ma dovremmo aumentare, e di molto, gli stanziamenti sul bilancio della guerra; e dovremmo aumentare, e di molto, gli stanziamenti sul bilancio della marina; e dovremmo inoltre aumentare, e di molto, gli stanziamenti sul bilancio dei lavori pubblici, su quello di agricoltura e su quello dell'interno: perchè non esito a dire, onorevole Saracco, che l'amministrazione della pubblica sicurezza richiederebbe per lo meno un aumento di sei o sette milioni di spesa.

Ma, ripeto, tali questioni sono molto complesse, e noi non possiamo considerare i servizi pubblici isolatamente e indipendentemente dalle condizioni finanziarie ed economiche del nostro paese; perchè noi non abbiamo il diritto di chiedere ai contribuenti tutto ciò che sarebbe necessario, perchè i servizi pubblici funzionassero perfettamente.

Noi abbiamo, invece, il dovere di chiedere loro solo quel tanto che essi possono pagare, ed è perciò che noi, dobbiamo, tutti i giorni, fare dei sacrifici, per costringere i servizi pubblici nei limiti del possibile, nei limiti, cioè, della potenzialità economica del paese che siamo chiamati a governare.



Se l'onor. Saracco fosse a questo banco e si chiedessero a lui le dotazioni complete, ideali, direi quasi, che gli amministratori e direttori dei vari servizi credono necessarie, io sono persuaso che li ricuserebbe; perchè egli, che è veramente un uomo di Stato, comprende la relazione che vi è fra servizio e servizio, la relazione che vi ha tra i vari servizi di Stato, e le necessità politiche ed economiche del paese.

Detto questo, io debbo ora una dimostrazione all'onor. Saracco, e mi rincresce che non potrà essere così efficace come vorrei, perchè debbo confessare che io non mi attendeva di dover oggi discutere questa leggina, e di trovare un così poderoso contraddittore, e quindi non mi sono provveduto di quei dati e di quelle notizie che sarebbero opportune, anzi necessarie, per dare chiara ragione degli argomenti e delle dimostrazioni mie. Ma spero che la mia memoria non mi tradirà, perchè dei servizi carcerari mi sono interessato con molta cura, e direi quasi con molto affetto, appunto perchè so quanto sia alta la questione che si racchiude nell'amministrazione delle carceri.

Ora l'onor. Saracco, dopo di aver censurato il concetto del consolidamento del bilancio delle carceri, censura che non mi riguarda perchè questo consolidamento fu prima fatto con la legge del 1889 dal Ministero Crispi-Saracco...

SARACCO. No, no, io ero già uscito dal Ministero; questo avvenne sotto il secondo Ministero Crispi; ma non importa, se durante il Ministero cui ho avuto l'onore di appartenere ho fatto qualche cosa d'irregolare, io son qui pronto a rispondere degli atti miei.

DI RUDINI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. È ben lontano dall'animo mio ogni pensiero di pettegolezzo, onorevole Saracco, pettegolezzo che sarebbe al disotto di me e di lei; ma tanto affermo, che la prima legge del consolidamento venne nel 1886, e stabiliva il consolidamento nella somma di 31 milioni. Poi venne la legge del 1895 che lo stabiliva nella somma di 28 milioni.

Questo consolidamento, per dir così, non mi riguarda. Quando io sono venuto al Governo ho osservato che la somma che effettivamente si spendeva dall'amministrazione carceraria era di gran lunga superiore alla somma considerata; talchè non vi era modo di far passare

una parte delle economie (parlo del mantenimento dei detenuti), a beneficio dei fabbricati carcerari. C'è stata un'economia in seguito, ma spiegherò come avvenne; economia che si ripete anche quest'anno, però transitoriamente. Dunque il consolidamento non produceva nessun beneficio alle carceri, cioè ai capitoli destinati alla ricostruzione dei fabbricati.

Perchè questo avvenne? Perchè la somma destinata al mantenimento di detenuti, spesa d'ordine e obbligatoria, come tutti sanno, non può essere consolidata. Tale somma non dipende dalla volontà dell'amministratore, ma bensì dal maggiore o minor numero di delinquenti, di condanne e di arresti, ordinati dall'autorità giudiziaria.

Restava, dunque, a beneficio dell'amministrazione carceraria lo scarso stanziamento di 500,000 e più lire, non nell'intendimento di provvedere alla ricostruzione delle nostre carceri, ma alle necessità più urgenti. E io non aspiro alla gloria di fare la riforma dei fabbricati carcerari, inquantochè mancano i mezzi, e nessun ministro dell'interno vi aspirerebbe.

Nell'intento, quindi, di provvedere ai più urgenti bisogni si è escogitato questo disegno di legge. Ora l'onorevole Saracco sostiene che questo disegno di legge dà all'amministrazione carceraria meno di quello a cui essa avrebbe diritto.

A me ciò non pare, perchè, se si dovesse applicare la legge del 1895, come dissi dianzi, l'amministrazione carceraria non ne avrebbe alcun beneficio. Applicandosi, invece, questa nuova legge, l'amministrazione carceraria avrà qualche tenue beneficio.

Quali sono questi benefici? I maggiori proventi delle manifatture, diminuiti delle maggiori spese, il che fa una condizione diversa da quella che faceva la legge precedente, ma che può ancora rendere qualche utilità, mentre prima non ne rendeva nessuna.

C'è un altro vantaggio fatto all'amministrazione carceraria ed è di devolvere a suo profitto tutti i cespiti di entrata che sono descritti all'art. 2; di dare, quindi, all'Amministrazione carceraria la facoltà di alienare alcuni stabili e di profittare del ricavo di queste alienazioni. Vi è, infine, il vantaggio statuito all'art. 5 del disegno di legge sul quale si fa l'assegno di 1,100,000 lire diviso in vari esercizi.

Ma, dice l'onorevole Saracco, voi nell'esercizio scorso avete avuto un'economia di oltre 500,000 lire sul mantenimento dei detenuti, economia che è andata a profitto del Tesoro, mentre avrebbe dovuto andare a beneficio dell'Amministrazione carceraria.

E io aggiungo, che anche in quest'anno, un'economia presso che equivalente si potrà realizzare, tantochè sarà bentosto presentato al Parlamento un disegno di legge, acciocchè questa economia sia devoluta a pagare altre spese che eccedono le previsioni del bilancio, e segnatamente per gli inabili al lavoro, questione anche questa assai complicata e difficile.

E quale è la causa di questa economia che io reputo transitoria?

L'amnistia straordinaria che fu data l'anno scorso, la quale ha prodotto una notevole diminuzione di detenuti. Ma questa è una condizione affatto transitoria, e, purtroppo, la popolazione media dei detenuti tornerà a ricostituirsi nelle stesse proporzioni in cui essa era in passato, poichè non è a prevedere che sul mantenimento dei detenuti si possano ottenere economie sufficienti sulle previsioni, da riversare a beneficio dei capitoli relativi ai fabbricati carcerari.

Quindi, onorevole Saracco, per concludere le dirò che io non sono innamorato nè della legge del consolidamento, nè della legge del 1889, nè di quella del 1895. Io sono venuto innanzi al Parlamento a indicare i difetti di questa legge e a correggerli in una forma che credo sia meritevole del plauso, o almeno della acquiescenza del Senato.

Danni all'amministrazione carceraria, cioè ai fondi destinati alla ricostruzione dei fabbricati carcerari, non mi pare che ne vengano da questa legge. Basti dirle, onorevole Saracco, che il senatore Beltrani-Scalia, che mi rincresce di non vedere al suo posto, ha vivamente insistito e fatto premura a me e ai miei colleghi, perchè accettassimo questo disegno di legge per giovare appunto ai fabbricati carcerari, e credo che questa mia affermazione abbia il suo valore.

Che rimane, adunque, delle obiezioni fatte dall'onorevole Saracco, per quanto esse sieno autorevoli?

A me pare che rimanga una cosa sola ed è questa.

L'on. Saracco può dirmi: ma voi non risolvete il problema carcerario.

Io ne convengo, onorevole Saracco, io non risolvo il problema carcerario. Ma, dice l'onorevole Saracco, se voi non siete buoni a correggere, a modificare i fabbricati carcerari in guisa da dare piena esplicazione al Codice penale, voi dovete correggere il Codice penale.

Onorevole Saracco, io non so se quando si si fece il Codice penale non sarebbe stato meglio di prevedere che la sua applicazione non poteva essere sollecita, perchè le pene non si potevano tutte scontare nei modi che venivano prescritti dal nuovo Codice. Ho su questo punto i miei dubbi; ma di questo sono certo e sicuro, che se si proponesse una riforma del Codice penale, nel senso di abolire la segregazione dei condannati, nel senso di abolire il sistema cellulare, l'onorevole Saracco protesterebbe energicamente, perchè, dal momento che ci siamo posti su questa via, è assai meglio indugiare, nella speranza, che migliorate le condizioni finanziarie si possa provvedere alla riforma carceraria, anzichè fare un passo indietro che sarebbe un'offesa al sentimento giuridico e alle tendenze civili del nostro paese. (*Benissimo*).

SARACCO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SARACCO. Non intratterrò lungamente il Senato, ma i colleghi mi daranno venia se credo doveroso di rientrare per poco nell'argomento.

Prima di tutto debbo dichiarare al signor presidente del Consiglio, che arrivato solamente stamane, e non sapendo che questo disegno di legge andasse oggi in discussione, non potei renderlo avvertito, che mi sarei indugiato a parlarne con qualche ampiezza, affinché potesse procacciare al Senato le notizie di fatto che stanno appresso l'amministrazione.

Molte e gravi considerazioni ha esposto il presidente del Consiglio davanti al Senato, ed io lo ringrazio cordialmente e per molte ragioni, di aver usato un linguaggio così elevato, a differenza di un altro de' suoi predecessori, il quale in una circostanza solenne, quando io mi ero lagnato che un capitale di 14 o 15 milioni destinato alla costruzione degli edifici carcerari si fosse divertito a coprire la spesa di mantenimento dei detenuti, mi faceva rim-



provero di meditare nuove spese che dovevano aggravare il bilancio dello Stato. Ma se allora la questione si era sollevata incidentalmente, oggi non è più così, e se consento pienamente col signor presidente del Consiglio, che le grandi questioni che interessano lo Stato vogliono essere esaminate con un criterio comprensivo che abbracci tutto l'andamento della cosa pubblica, nessuno potrebbe farmi rimprovero d'aver voluto collocare troppo alto il punto di controversia che ci divide, poichè mi sono studiato di mantenerlo nei più stretti e rigidi confini. Avrei il diritto di farlo, e l'occasione sarebbe propizia per entrare nel vasto campo della finanza; ho preferito esaminare la questione sotto l'aspetto il più modesto, e mi sono limitato a dimostrare, che il presente disegno di legge non solo non migliora, ma peggiora la situazione di fatto creata colla legge del 1895.

Ancora una circostanza di fatto devo far presente al Senato, ed è, come ho già avvertito poc' anzi, che io non ero al Governo quando si emanò la legge del 1889, ma accettò volentieri la responsabilità della legge del 1895, perchè a quel tempo il bilancio non poteva reggere ad una spesa superiore ai 31 milioni, quale si era decretata colla legge del 1889. In presenza dei gravissimi sacrifici che in quei tempi fu mestieri domandare al paese, aggravando specialmente la tassa di ricchezza mobile, l'Amministrazione di quel tempo si attenne al partito di ridurre la spesa complessiva di tre milioni, ed anche più, per alleggerire di altrettanta somma le spese del bilancio.

Ma, badi l'onorevole presidente del Consiglio, badino i miei colleghi, che non è punto esatto quel che fu detto, vale a dire che siasi inteso consolidare in una somma prestabilita la spesa di mantenimento dei detenuti: ciò che poteva sembrare assurdo.

Stà piuttosto, che a 28 milioni distribuiti su tutti i capitoli della spesa riflettente il servizio delle carceri, si vollè ridotto lo stanziamento complessivo del bilancio, coll' intelligenza consecrata in legge, che quando la spesa effettiva non raggiungesse questi 28 milioni, la somma rimasta disponibile dovesse cedere interamente a favore del fondo di costruzione degli edifici carcerari.

Posso adesso soggiungere, o meglio, ripetere, che i provvedimenti consecrati dalla legge

del 1895 riescirono molto efficaci, sotto il punto di vista che ho preso ad esaminare. Difatti, la differenza in meno della spesa ragguagliata in 28 milioni, venne accertata per lo scorso esercizio nella somma di 500,000 lire, e più, che a termini della legge del 1895 devono essere portate in aumento al fondo di costruzione. Da quel che fu detto pochi momenti or sono, parrebbe che l'Amministrazione abbia creduto di poter tirare sopra questo avanzo per sopperire ad altre necessità di Governo.

Io non lo voglio credere. Bene, il Parlamento che può sempre fare tutto quello che vuole, e da molto tempo viene condotto su falsa via, bene il Parlamento può revocare in tal parte la legge del 1895, dandole un effetto retroattivo, ma sarebbe un provvedimento nuovo che io mi permetterei chiamare cattivo, anzi deplorabile. Se poi l'Amministrazione avesse agito di proprio capo, non esiterei a dire che sarebbe uscita fuori della legge del 1895, che assegna al fondo di costruzione degli edifici carcerari tutto ciò che si è speso nell'anno, al di qua dei 28 milioni bilanciati per i servizi carcerari.

Ecco come intendo la cosa, onorevole signor presidente del Consiglio, ministro dell'interno. Chè se su questo punto io avessi detto cosa che non fosse interamente esatta, e se Ella avesse, dietro nuovo esame, occasione di tornarci sopra per combattere i fatti da me esposti, vi si potrà tornar sopra, quando venga in discussione il bilancio dell'interno, o più opportunamente, quando si discuterà il conto consuntivo dell'esercizio finanziario 1896-97.

Siccome siamo in piena buona fede, si potrà a ragione veduta giudicare, se i miei rilievi abbiano fondamento di verità.

Ad ogni modo io mi tengo lietissimo d'aver provocato la presente discussione, poichè il Senato raccolse dalla bocca del signor presidente del Consiglio dei ministri tali dichiarazioni che mi invoglierebbero a domandare, come si possano conciliare coi propositi spiegati dal Governo in altra più solenne circostanza. Egli ha dichiarato nel modo il più esplicito che tutti, o quasi, i pubblici servizi si trovano in sofferenza, e che indarno si può pretendere di veder consolidate le spese del bilancio della guerra, della marina e dei lavori pubblici soprattutto.

È possibile che venga giorno, nel quale gli

si domanderà di regolare la politica del Governo in base a queste dichiarazioni. Intanto però, io gli voglio esprimere tutta la mia riconoscenza di avere, con la sua autorevole parola, chiarito, meglio che altri non saprebbe fare, quali e quanti sieno gli impegni che restano a soddisfare, perchè si possa dire con verità, che i grandi servizi pubblici sono a dovere assicurati.

Io sono lietissimo, ripeto, di aver inteso queste dichiarazioni del presidente del Consiglio, e ne traggio argomento a sperare che negli atti del Governo prevarrà una linea di condotta, che sappia rendersi conto della situazione di fatto così autorevolmente descritta dal signor presidente del Consiglio dei ministri.

Egli ha soggiunto, che non sono soltanto 100, ma saranno forse 150 i milioni che si dovrebbero spendere nella costruzione degli edifici carcerari, quali si richiedono per corrispondere alle esigenze del Codice penale; ma non consente nel pensiero da me espresso che si debba ritoccare il Codice penale, informato com'esso è, ai più nobili concetti che onorano un popolo civile. Io non posso convenire interamente nell'opinione espressa dal signor presidente del Consiglio dei ministri. Io non propongo già, nè saprei proporre, che ritorniamo al passato, ma per ciò appunto che dobbiamo fatalmente riconoscere, che per lunghi e lunghi anni non arriveremo a pigliare le misure adatte, perchè il Codice penale possa funzionare sinceramente, io prescelgo, e credo miglior consiglio, che il Codice penale venga ritoccato in quei punti che male si accordano colla deficienza assoluta, o quasi, degli edifici, dove si devono scontare le pene.

Anche in questa parte, come in altre materie ci siamo avventurati a prendere impegni enormemente superiori alle nostre forze, ed ora, se siamo savi, dobbiamo ritornare sui nostri passi. Quel che avviene del Codice penale, si è verificato al riguardo di una quantità di opere pubbliche, decretate per legge, che rimasero lettera morta. Un bel giorno ci è saltato il grillo di bonificare l'agro romano, ed abbiamo creduto di poterlo fare con una diecina di milioni: con quale successo, non ho bisogno di dire. Se adunque in questo, come in tanti altri casi, fu mestieri di mettere molta acqua nel nostro vino, a me pare che anche in questo

caso ci sia qualche provvedimento da adottare per salvare la legalità, ed introdurre l'egualianza del trattamento fra i condannati ad una medesima pena. Non intendo di fare, e non farò, proposte; sottopongo soltanto alla saviezza del Governo queste poche considerazioni, acciocchè vegga, se sia possibile, senza sconvolgere le basi del nostro sistema penale, introdurre nella legislazione i temperamenti resi necessari dalla convinzione in cui siamo venuti tutti oggimai, che l'Italia non si troverà, forse mai, certo per molti lustri, in grado di disporre del denaro occorrente per la costruzione degli edifici carcerari, dei quali più si sente il bisogno.

Vorrei soprattutto che il Governo si occupasse dei minorenni, e mi parrebbe opportuno che quel po' di danaro di cui si può disporre, venisse impiegato al conseguimento del fine che si è proposto il Codice penale, di tutelare l'interesse della società, procurando di sottrarre la gioventù al vizio ed alla corruzione, con vantaggio dello Stato, che vedrà di altrettanto diminuita la popolazione delle carceri, dove affluiscono generalmente i giovani disciolti lasciati in balia di loro stessi, o ricoverati nelle carceri comuni, per difetto degli istituti di correzione e di educazione paterna. Per la qual cosa, io non posso accettare il presente disegno di legge, perchè credo aver dimostrato che invece di migliorare avrà per effetto di peggiorare la situazione presente di cose, e più si allontana il giorno nel quale si potrà provvedere a questa che costituisce per mio avviso una delle maggiori necessità sociali.

Si è detto pur dianzi che non bastano cento milioni, e ce ne vorranno anzi di più, e noi non li abbiamo. Ebbene, gli è appunto perchè i mezzi dei quali lo Stato dispone sono pochi ed insufficienti, che bisogna guardare in faccia la situazione, e prendere un partito che abbia carattere di stabilità, fino al giorno in cui il Codice penale possa essere applicato, secondo la lettera e lo spirito al quale venne informato.

Ancora una breve avvertenza. In principio del suo discorso il signor presidente del Consiglio disse che il milione e 100,000 lire assegnato al fondo di costruzione corrispondono ad altrettanta somma versata nella Cassa depositi e prestiti.

DI RUDINÌ, *presidente del Consiglio*. Una parte

al Tesoro, e una parte cioè 1,200,000 lire che non era di pertinenza dello Stato, alla Cassa depositi e prestiti.

SARACCO. Perfettamente. Questa somma adunque si trova presso la Cassa depositi e prestiti. E allora la somma portata in entrata di bilancio, che cosa rappresentava?

DIRUDINI, *presidente del Consiglio*. Un'entrata straordinaria dello Stato.

SARACCO. Donde è venuta?

DIRUDINI *presidente del Consiglio*. Domando di parlare.

SARACCO. Se la somma fu versata al Tesoro, noi non la dobbiamo toccare, o per dir meglio, non deve figurare nei bilanci di previsione, ma deve rimanere presso il Tesoro che la porta in diminuzione del credito arretrato che tiene verso lo Stato.

LUZZATTI, *ministro del Tesoro*. Chiedo di parlare.

PRÉSIDENTE. Ne ha facoltà.

LUZZATTI, *ministro del Tesoro*. Il Ministero dell'interno aveva una Cassa speciale, come tanti altri Ministeri, sulla quale il Parlamento non esercitava il proprio sindacato.

I fondi di tale Cassa provenivano da alcuni cespiti speciali e se io avessi creduto che oggi ci sarebbe stata questa discussione avrei portato tutti i documenti per chiarire la cosa.

Di questo cespite una parte depositata alla Cassa depositi e prestiti era fruttifera, ma non per conto del Ministero dell'interno, bensì per conto della Direzione generale delle carceri, la quale esercitava balia assoluta su questo fondo e l'adoperava per dare sussidi alle società di patronato per gli usciti dal carcere e pei sussidi di altro genere che non è qui il luogo di esaminare. Tutto ciò, ripeto, si faceva senza rendere alcun conto al Parlamento; la Direzione generale delle carceri è una istituzione autonoma, e faceva un po' da sé. C'erano delle pubblicazioni tecniche che si aiutavano su questo fondo. Ma non sono in grado ripeto, di dare ora tutti i particolari, poichè non sapeva che oggi ci fosse questa discussione.

Noi abbiamo soppresse tutte queste Casse speciali e abbiamo esaminato quindi anche la natura dei proventi specialissimi che le alimentavano; e così si è constatato che alcuni di essi appartenevano allo Stato, mentre altri provenivano da fonti che lo Stato non avrebbe

potuto appropriarsi senza commettere una violazione del diritto altrui.

Allora noi, ciò che era dello Stato abbiamo iscritto in bilancio come un'entrata straordinaria nell'anno in cui abbiamo fatto la liquidazione della Cassa e ciò che apparteneva a istituzioni speciali abbiamo depositato con regole e discipline alla Cassa dei depositi e prestiti d'accordo coll'eminente direttore generale delle carceri.

Ora, nell'articolo sul quale ha domandato schiarimenti l'onorevole Saracco si parla di interessi accumulati sul fondo detenuti e sul fondo massa guardie carcerarie e questi si riferiscono appunto alle somme che erano collocate presso la Cassa depositi e prestiti.

Tale fondo invece di essere destinato al servizio degli scopi determinati nelle fondazioni dei detti Istituti, va ad accrescere la dotazione per le costruzioni delle carceri, inquantochè il bilancio, coi suoi propri mezzi, ogni anno provvederà a quei servizi a cui prima si provvedeva con gli interessi di queste somme.

Dunque, in realtà, c'è un aggravio del bilancio, come desidera l'onorevole Saracco, perchè invece di adoperare gli interessi di queste somme, per esempio, per i patronati dei liberati dalle carceri, si provvederà a tale spesa con assegnazioni iscritte direttamente nel bilancio.

Quindi noi diamo alle costruzioni delle carceri 200,000 lire all'anno sul milione e 100,000 che prima non andavano alle costruzioni delle carceri; di più diamo alle costruzioni delle carceri gli interessi di quelle somme che sono depositate alla Cassa dei depositi e prestiti, i cui servizi saranno in appresso fronteggiati da stanziamenti di bilancio.

Nè il Tesoro ha profitto, come crede l'onorevole Saracco, delle economie e delle maggiori entrate che si sarebbero verificate nell'esercizio 1896-97, di fronte alle somme consolidate del servizio carcerario. Imperocchè il Tesoro non ha fatto che reintegrarsi della perdita che ebbe a subire nel 1895-96, che fu il primo esercizio in cui doveva avere effetto la legge del 4 agosto 1895, e nel quale tra entrate e spese l'amministrazione carceraria sorpassò i fondi consolidati di una somma pressochè eguale a quella economizzata nell'esercizio decorso.

Ecco come stanno le cose: e io non poteva, in presenza di una entrata straordinaria dipen-

dente da fondi che prima erano senza sindacato amministrati, non poteva non registrarla in bilancio come una sopravvenienza straordinaria.

Ma appunto per quelle ragioni che l'onorevole Saracco ha con tanta chiarezza esposte al Senato, ho creduto opportuno di restituirla, di risarcirla alle carceri sotto forma di assegni per le costruzioni dei fabbricati carcerari.

Non so se sono stato abbastanza chiaro, ma le cose sono così. (*Si, si*).

SARACCO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SARACCO. Ringrazio l'onor. ministro del Tesoro di questa spiegazione. Mi permetta però di osservare una cosa: ed è che secondo me manca una disposizione di legge la quale avrebbe chiarito lo stato vero delle cose.

Qui è detto che è autorizzata una spesa e non è detto invece che sarà versata a beneficio del Tesoro la somma che si trova presso la Cassa dei depositi e prestiti.

DI RUDINI', *presidente del Consiglio*. È già versata nel bilancio dell'entrata.

SARACCO. Bisogna che l'operazione sia regolarizzata e si dica: Sarà versata a beneficio del Tesoro questa somma di un milione e 100,000 lire.

DI RUDINI', *presidente del Consiglio*. Fu già versata.

SARACCO. Non si parla in questo progetto di legge che della spesa, ed io non poteva sapere dove si trovasse questa somma.

PRESIDENTE. Prego di non fare dialoghi e di non prendere la parola senza averla chiesta.

SARACCO. Io non credo che il provvedimento sia regolare. Di quello che ha detto l'onorevole presidente del Consiglio circa questi fondi speciali, ne so qualche cosa anch'io, perchè nel Ministero di cui ho tenuto la direzione ne ho trovato alcuni, ed il denaro fu versato nella Cassa del Tesoro...

DI RUDINI', *presidente del Consiglio*. Così abbiamo fatto noi.

SARACCO. No. Sono rimasti a beneficio del Tesoro, e non vennero stanziati fra le entrate di bilancio. Ecco qual'è la differenza. Accetto tuttavia la spiegazione, e ringrazio.

Con questa opportunità, amerei sapere, che cosa siasi inteso dire colle parole della lettera D, che suonano così: « provvedendo ai diversi servizi, per i quali gl'interessi suddetti erano in

parte destinati, col fondo dei capitali del bilancio che con siffatti servizi hanno relazione ».

Se ho capito bene, il signor ministro del Tesoro ritiene, che a questi impegni si dovrà provvedere con appositi stanziamenti nei bilanci dello Stato, e sarà per il meglio, se si vuole che tutto il milione e 100,000 lire vada accreditato al fondo delle costruzioni.

L'articolo non è chiaro, e giova che sia meglio chiarito mediante apposita dichiarazione a nome del Governo.

Un'ultima parola. A me duole, e duole grandemente che non sia presente il signor ministro guardasigilli, l'onorevole mio amico Zanardelli, il quale per quel sentimento di paternità che deve naturalmente indurlo a desiderare, sopra ogni altro, che il Codice penale possa spiegare tutta la sua efficacia, che gli vien tolta dal fatto che mancano in gran parte gli edifizi carcerari, sarebbe certamente venuto in mio soccorso, almeno per impedire che col presente disegno di legge vengano diminuiti i mezzi d'azione dei quali dispone presentemente l'amministrazione carceraria. Ayrei particolarmente desiderato di conoscere il suo pensiero, se gli paia non solo conveniente ma necessario, prendere qualche misura nel senso da me esposto, od altrimenti, poichè qui non ci facciamo bella figura, nessuno. Si tratta di un interesse eminentemente sociale, e mi par bene che debba avere la precedenza sugli altri di minore importanza.

Per me la difesa sociale costituisce il primo dei doveri di un Governo savio e previdente, e vorrei avere la parola eloquente che ha il mio amico Vitelleschi...

DI RUDINI', *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. In quanto ad eloquenza ella non ha nulla da invidiare a nessuno. (*Si ride*).

SARACCO... il quale ha più volte chiamato l'attenzione del Governo sopra questo importantissimo argomento, per dimostrare la suprema necessità in cui ci troviamo, di pensare sul serio alle faccende di casa nostra.

Io però non faccio proposte concrete, e malgrado quello che è stato detto, rimango nella mia opinione.

LUZZATTI, *ministro del Tesoro*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

LUZZATTI, *ministro del Tesoro*. Permetta onorevole Saracco, permetta il Senato, che chia-

risca, esattissimamente questo punto. Il Ministero in conformità delle norme che regolano la nostra contabilità di Stato non poteva condursi diversamente.

Vedano, nell'assestamento del bilancio di previsione dal 1 luglio 1896 al 30 giugno 1897, c'è un capitolo all'entrata, l'89 bis, che è intitolato così: « Interessi accumulati sulle somme di spettanza degli agenti carcerari e dei detenuti e fondo residuo della soppressa scuola allievi guardie, 1,194 997 ». Dunque questa entrata straordinaria è registrata nell'assestamento del bilancio. Ora noi facciamo questa spesa nuova a favore delle carceri di 200,000 lire all'anno, per restituire idealmente - perchè prima non erano destinate ai fabbricati carcerari, ma in servizio delle carceri - queste somme che non abbiamo potuto fare a meno d'introdurre e di iscrivere come una entrata straordinaria nel bilancio dello Stato, quando avvenne quella certa purgazione delle Casse occulte, alla quale ho fatto già allusione. Quindi tutto qui è in regola.

L'altro schiarimento che domandava il senatore Saracco mi pareva di averlo già dato, ma lo ripeto.

Si inscrivono in bilancio e con stanziamento speciale ai servizi relativi quelle somme che prima si toglievano dagli interessi di quella parte salvata e attribuita in speciale deposito alla Cassa depositi e prestiti: quindi, per esempio, poichè da questa somma prima si toglievano i sussidi per i liberati dal carcere, ora questi sussidi in congrua somma si iscriveranno in bilancio. Chiarita così la cosa mi pare che non può rimanere nessun equivoco.

SARACCO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

SARACCO. D'appresso alle cose dette rimane dunque inteso che la spesa debba essere sopportata dallo Stato, che la porterà nel suo bilancio. Devo però fare un'altra considerazione.

Ormai rimane accertato che questa somma figura già nel bilancio di assestamento.

LUZZATTI, ministro del Tesoro. Fu già votata nel bilancio di assestamento dell'anno scorso.

SARACCO. Questa medesima somma? Vuol dire che l'entrata figurerà nel bilancio del 1896-97, e la somma corrispondente sarà rimborsata nel termine di sei anni. Ed anche ciò non è regolare.

DI RUDINI, presidente del Consiglio, ministro dell'interno. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

DI RUDINI, presidente del Consiglio, ministro dell'interno. Io protesto contro la parola restituzione.

È tutto ideale questo, come diceva il mio collega del Tesoro.

Noi abbiamo trovato un milione e centomila lire, che figuravano come *res nullius*, che erano proprietà dello Stato e che abbiamo versate al Tesoro. Ora, dimentichi per un momento questa operazione perfettamente legittima e corretta colla quale abbiamo imitato le tante che molto probabilmente ha fatte prima di noi l'onorevole Saracco...

SARACCO. No nel bilancio. Io non l'ho messo mai nel bilancio.

LUZZATTI, ministro del Tesoro. Discuteremo questo in altro momento.

DI RUDINI, presidente del Consiglio, ministro dell'interno. Noi le abbiamo versata al Tesoro, e credo che questo sia perfettamente corretto. Abbiamo versata al Tesoro una somma che apparteneva allo Stato, ma che non era proprietà delle carceri e non era destinata ai fabbricati carcerari.

Oggi diamo ai fabbricati carcerari un milione e 200 mila lire.

La coincidenza di queste due cifre stabilisce una correlazione quasi ideale; ma la verità è questa, che noi assegnamo ora, *ex novo*, un milione e 200 mila lire ai fabbricati carcerari, di cui prima non potevano disporre ed ora dispongono.

Quindi constato che noi facciamo un beneficio all'amministrazione carceraria.

Su questo punto io non insisto più, perchè crederei proprio di annoiare il Senato e anche l'onor. Saracco, e credo, invece, che l'onor. Saracco sia già ora perfettamente illuminato.

SARACCO. Su questo sì...

DI RUDINI, presidente del Consiglio, ministro dell'interno. Dirò una parola sola sulla questione dei minorenni. Mi rincresce di non avere qui i dati statistici; ma l'anno scorso fu discussa questa questione dei minorenni nell'altro ramo del Parlamento, ed io ebbi occasione di esporre i dati statistici che sono paurosi, anzi paurosissimi.

Vi è un crescendo di minorenni, rinchiusi in seguito a condanne negli stabilimenti carcerari, che fa veramente pensare. Ma vi ha di più, perchè, oltre ai minorenni effettivamente rinchiusi nei riformatori, ve ne sono altri che sono stati condannati dall'autorità giudiziaria, ma non trovano posto nei riformatori.

È perversità dei giovani delle nuove generazioni?

È vizio di altra natura, che non sia un vizio punibile nei riformatori dello Stato? Qui la questione è molto complessa.

Può essere che le nuove generazioni siano meno buone delle vecchie, ma può anche essere che le nuove generazioni abbiano un grande spirito di speculazione, e che abbiano inventato questa bella cosa di far mantenere i propri figliuoli e di farli educare dallo Stato. Può anche darsi che vi siano dei padri, i quali denunzino i loro figliuoli come colpevoli per il gusto di vederli mantenere dallo Stato.

Io non posso dare adeguata risposta a queste interrogazioni e a questi dubbi. Ma poichè l'onorevole Saracco si è specialmente occupato di questa questione, io lo pregherò di volere, col suo alto ingegno e colla sua sagacia veramente straordinaria, di volere, ripeto, indagare se in questo affluire di minorenni nei riformatori dello Stato vi sia un coefficiente, che io credo infinitamente più colpevole che non sia la colpa punibile dal Codice penale, perchè sarebbe una vera insidia contro l'interesse dello Stato, e, dico di più, sarebbe anche il modo è il mezzo non di educare e di riformare, ma forse di pervertire i minorenni.

Pur troppo io non ho fiducia che i riformatori mantenuti dallo Stato riescano a riformare.

I riformatori per i minorenni, su per giù, sono carceri, ove si raccolgono i minori invece che gli adulti. Ora, che lo Stato possa nelle carceri dare un'educazione capace di riformare è anche questo un dubbio che sottometto alla meditazione dell'onorevole Saracco per concludere che io studierò attentamente questa materia, ma sono profondamente convinto, che, piuttosto che favorire queste tendenze della magistratura e dei padri di famiglia a inviare i minorenni nei riformatori dello Stato, convenga studiare se non vi sia modo di ottenere, con altri mezzi e per altre vie, quegli intenti che i riformatori dello Stato si sono finora proposti.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il signor relatore.

BONASI, *relatore*. Il discorso alto e franco pronunziato dal presidente del Consiglio in principio di questa inattesa discussione, e le spiegazioni fornite dall'onorevole ministro del Tesoro, sopra la lettera *d* dell'articolo 2 e sull'articolo 5 di questo disegno di legge, hanno di molto facilitato e quindi abbreviato il compito del relatore. Le osservazioni che sono messe innanzi dall'onor. Saracco, hanno in certa parte un fondamento che disgraziatamente non si può disconoscere e sono di molta gravità. Lungi come relatore dal lagnarmi di queste osservazioni, debbo anzi all'illustre collega un particolare ringraziamento, per avere voluto colla grande sua autorità confermare le meste considerazioni con le quali chiudo la relazione che ho avuto l'onore di presentare al Senato. È certo a deplorarsi che noi ci troviamo nella dolorosa condizione di lesinare sopra un servizio di tanta importanza come questo, perchè è evidente che sarebbe stato indispensabile fin dal principio coordinare tutto il sistema penitenziario alle disposizioni del nuovo Codice penale. Ma vani sono i postumi rimpianti, e non essendosi potuto farlo allora, attesa l'enormità della spesa, si pensò di provvedere almeno in parte al bisogno con la legge del 1889, che consolidava il bilancio dell'amministrazione carceraria in 31,503,000 lire, e così in una somma che avrebbe lasciato un margine a notevoli avanzi da applicarsi alla graduale riforma dell'ordinamento carcerario.

Disgraziatamente non si tosto questa legge entrò in esecuzione, che, sotto la pressione delle esigenze della finanza, con altra legge, quella del 1891, se ne sospesero temporaneamente gli effetti, e fu soltanto ripresa con la legge del 1895; ma con la differenza che, mentre il consolidamento portato dalla legge del 1889 era stabilito in lire 31,503,000, con quella si portava invece a 28 milioni.

L'onor. Saracco ha lamentato che col presente progetto di legge si vengono a diminuire ancora le somme destinate al miglioramento dei fabbricati carcerari. In parte l'osservazione è giusta; però bisogna tener conto che questa diminuzione trova un compenso quasi equivalente nel provvedimento portato dall'articolo 5 del disegno, giacchè per un sessennio viene



assicurata al servizio dei fabbricati una somma annua di lire 200,000, integrando così presso a poco la diminuzione portata dalla presente legge.

Certo sarebbe stato sommamente desiderabile che, invece di andare via via diminuendo gli stanziamenti destinati alla riforma e costruzione dei fabbricati carcerari, ci fossimo trovati in grado di progressivamente aumentarli, ma sventuratamente in questa grave materia abbiamo camminato proprio ad uso gamberi, poichè ogni nuova legge ha segnato un nuovo passo indietro e più d'ogni altra quella del 1895, che l'onor. Saracco vorrebbe segnasse le colonne d'Ercole di questa marcia retrograda.

La legge attuale presenta per altro un vantaggio in confronto di quello del 1893 che non si deve disconoscere. Questa legge consolidava tutte le spese del servizio carcerario in 28 milioni di lire, compreso il mantenimento dei detenuti e del personale di custodia che non poteva essere consolidata, perchè, come ho già osservato nella relazione, l'Amministrazione carceraria non ha la risorsa che ha l'Amministrazione della guerra, la quale, quando con la cifra complessiva del suo bilancio consolidato non arriva a far fronte a tutti i servizi, può ridurre la forza bilanciata. Quindi a che si riduceva in sostanza questo consolidamento delle spese in una somma fissa pel servizio carcerario? Si riduceva ad una cosa fittizia e puramente nominale.

Il vantaggio invece che si riscontra in questo disegno di legge, in confronto del precedente, è che si assegnano bensì delle somme che sono alquanto più limitate, ma si guadagna in sincerità ciò che si perde in apparenza, perchè le quote che con questo disegno di legge vengono assegnate al servizio della riforma dei fabbricati carcerari, si può essere certi che in ogni bilancio effettivamente rimarranno destinate a questo e non ad altro scopo, e non saranno volte, come è avvenuto sempre per lo passato, a sopperire alle deficienze che si erano manifestate negli altri capitoli.

Sotto questo aspetto quindi parmi che il miglioramento che presenta questa legge sia abbastanza rilevante.

Se noi consideriamo le somme che così rimarranno disponibili in relazione ai bisogni del servizio cui sono destinate, si vede pur

troppo che sono una vera e propria meschinità. Ma non si può pretendere l'impossibile!

Quando noi vediamo che tutti i servizi pubblici sono in sofferenza per la scarsità di mezzi; che in ogni ramo si debbono fare dei tagli dolorosi, non si può ragionevolmente pretendere che questo solo servizio sfugga a cotesta inesorabile legge di riduzione che tiranneggia tutti indistintamente i servizi dello Stato.

Il complesso degli assegni, così come si propone di consolidare col presente disegno servirà intanto per le prime e più urgenti necessità; servirà cioè a dare ai fabbricati adibiti ad uso di carcere quella sicurezza che è indispensabile per impedire, almeno la evasione dei detenuti, se non ad imprimere alla riforma del vigente sistema penitenziario quel carattere che è presupposto dal Codice penale in vigore.

Ma, ripeto, date le condizioni generali della finanza, noi non possiamo lamentarci se anche questo servizio sia chiamato a concorrere per la sua parte in quei sacrifici che s'impongono generalmente a tutti, non esclusi alcuni che hanno, in rapporto alla difesa sociale, una importanza forse anco maggiore di quello che stiamo discutendo.

E sono state queste le considerazioni che hanno persuaso la Commissione del bilancio a presentare il disegno stesso al Senato con raccomandazione che voglia dargli voto favorevole.

Io mi dispenso dall'aggiungere altre osservazioni per non abusare, all'ora tarda in cui siamo, della benevola attenzione del Senato, e tanto più, dopo quelle che sono state svolte in modo così esauriente dal presidente del Consiglio e dal ministro del Tesoro, non potrei fare altro che ripetere, con minore efficacia, gli argomenti che sono stati con tanta autorità da essi ampiamente svolti.

DI RUDINÌ, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

DI RUDINÌ, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Darò ancora una spiegazione per dimostrare come questo disegno di legge sia proprio un vero beneficio che s'intendeva di fare all'amministrazione carceraria. Nel bilancio 1896-97 fu proposto dai miei predecessori un aumento di 400,000 lire circa, sui capitoli relativi alle carceri, e in questo modo si veniva ad alterare la cifra della somma consolidata in

28 milioni aumentandola, ragione per cui era stato proposto un articolo *secondo* alla legge del bilancio, col quale si faceva questa modificazione. La Commissione del bilancio protestò e non ne volle sapere di aumenti.

L'amministrazione carceraria sosteneva che questo aumento era assolutamente indispensabile, non per dare dei benefizi ai fabbricati carcerari, ma per provvedere alle spese correnti dell'annata; ma la Commissione del bilancio tenne duro.

« Io non vi accordo nessun beneficio », diceva. Perchè l'amministrazione carceraria chiedeva questo aumento? Perchè, diceva, il mantenimento dei detenuti mi costa caro; io non posso diminuire artificialmente il numero dei detenuti; quindi io non ho nessun avanzo da volgere ai fabbricati carcerari.

Se volete che io abbia qualche lontana speranza di un avanzo da destinare ai fabbricati carcerari, occorre che voi aumentiate di 400,000 e più lire la cifra in bilancio.

Ma la Commissione del bilancio tenne duro. Io non voglio aumenti di sorta diceva; in queste condizioni si discusse il bilancio, ed io, lo rammento bene, accettai la soppressione dell'art. 2<sup>o</sup>, proposta dalla Commissione del bilancio, e nel tempo stesso presi impegno di presentare la legge che ora sta innanzi a voi per ridurre le cose alla verità, giovando ai fabbricati carcerari, togliendo di mezzo dal consolidamento del bilancio l'elemento irriducibile, che, nel sentimento mio ed in quello dell'amministrazione carceraria, era irriducibile, cioè l'elemento del mantenimento dei condannati.

Vede bene, quindi, l'onor. Saracco, che ho sempre avuto l'intento di giovare e di accrescere gli assegni in favore dei fabbricati carcerari, e non di diminuirli.

È vero che l'onor. Saracco dice: Ma voi l'anno scorso avete avuto una economia sul mantenimento dei detenuti...

SARACCO. Non sul mantenimento, sul complesso dell'amministrazione...

DI RUDINI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Lei dice sul complesso, ed io accetto la sua correzione; per conto mio, dirò che l'economia è dovuta principalmente al mantenimento dei detenuti; ma è un caso eccezionale, il quale si è verificato nell'anno decorso, e si verificherà ancora in parte nell'anno cor-

rente, per effetto dell'ammnistia, che fu accordata l'anno passato.

Noi, onor. Saracco, potremo essere accusati, di aver distolto un milione dai fabbricati carcerari e sarebbe accusa grave, se con l'art. 5 non ci deste un milione per indennizzare questa perdita, se perdita è.

Mi pare, quindi, che, in coscienza, l'onor. Saracco potrebbe votare questa legge, ad ogni modo ho fatto il dover mio dando tutte le spiegazioni delle quali sono stato richiesto e confido che il Senato vorrà approvare la legge.

SARACCO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

SARACCO. Giustamente la direzione generale delle carceri domandava uno stanziamento maggiore per il mantenimento dei detenuti, ed infatti se Ella, signor presidente vorrà prendere ad esame il conto consuntivo dell'esercizio 1896-97, troverà che la spesa per il mantenimento dei detenuti risultò per lire 469,753 08 superiore alla somma bilanciata; ma ciò malgrado si è verificata un'economia nel complesso delle spese afferenti il servizio carcerario di circa 570 mila lire, che devono essere trasportate al fondo delle costruzioni insieme alle 148,000 di maggiore entrata, avanti ricordate. Colla nuova legge questa risorsa che per l'esercizio scorso si è realizzata in 700 e più mila lire verrà a cessare interamente, ed è perciò che non la posso approvare.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

#### Chiusura di votazione.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione e prego i signori senatori segretari di procedere allo scrutinio dei voti.

(I senatori segretari procedono alla numerazione dei voti).

#### Ripresa della discussione.

PRESIDENTE. Passeremo ora alla discussione degli articoli del progetto di legge: « Consolidamento del capitolo del bilancio relativo alla riforma dei fabbricati carcerari, e di quei capitoli relativi alle spese ed al prodotto delle manifatture carcerarie.

Rileggo gli articoli.

## Art. 1.

Infino a che non venga provveduto in modo definitivo circa la esecuzione della legge 14 luglio 1889, n. 6165 (serie 3<sup>a</sup>) per ciò che riguarda l'ammontare totale del bilancio consolidato dell'Amministrazione carceraria, il consolidamento del bilancio stesso rimarrà limitato al capitolo relativo alla « Riduzione, ampliamento e costruzione dei fabbricati carcerari »; il cui fondo, a cominciare dall'esercizio 1897-98, sarà stabilito ogni anno nella somma di lire 512,000; nonchè al capitolo relativo alla « Provista delle materie prime per le manifatture carcerarie », e a quello corrispondente del bilancio attivo relativo ai « Proventi delle manifatture carcerarie » il cui fondo, a cominciare dall'esercizio suddetto, sarà stabilito rispettivamente in lire 2,500,000 e in lire 5,400,000, salvo quanto è disposto dagli articoli seguenti.

(Approvato).

## Art. 2.

Verranno aggiunte annualmente al detto capitolo relativo alla « Riduzione, ampliamento e costruzione dei fabbricati carcerari » le seguenti entrate, cioè:

a) Prezzo ricavato dalla vendita dei beni immobili già dati in consegna all'Amministrazione delle carceri, e da essa amministrati, o ceduti provvisoriamente in uso ad altre Amministrazioni, Istituti od enti morali, o temporaneamente dati in affitto o coltivati in economia, i quali sieno divenuti inservibili al servizio carcerario.

b) Fitti o prodotti ricavati dai beni suddetti, finchè rimangono in possesso dell'Amministrazione carceraria.

c) Maggior prodotto delle entrate accertate per le industrie e manifatture carcerarie, oltre la somma fissa di cinque milioniquattrocentomila lire (5,400,000) od oltre la eventuale maggior somma che venisse stanziata a termini dell'articolo seguente.

d) Interessi sul fondo « Detenuti » e sul fondo « Massa guardie carcerarie » (vecchio ruolo), provvedendo ai diversi servizi pei quali gli interessi suddetti erano in parte destinati, col fondo dei capitoli del bilancio che con siffatti servizi hanno relazione.

(Approvato).

## Art. 3.

Ove occorra di aumentare il fondo di lire 2,500,000, che sarà stanziato annualmente nel bilancio passivo al capitolo « Provista di materie prime ed accessorie », potrà essere aggiunto in ciascun esercizio al suddetto stanziamento quella parte di maggior prodotto delle industrie e manifatture carcerarie accertate oltre le lire 5,400,000 di cui al § c del precedente articolo.

(Approvato).

## Art. 4.

La vendita dei beni immobili di cui sopra è parola, sarà fatta dall'Amministrazione demaniale di concerto coll'Amministrazione carceraria, ai termini delle leggi 21 agosto 1862, n. 793, e 2 luglio 1891, n. 319, salvo perciò che si riferisce alle vendite da farsi in via di eccezione a trattativa privata, che potranno aver luogo senza limitazione di valore, in favore di altre Amministrazioni governative, di Provincie, Comuni ed altri Corpi morali legalmente costituiti.

Saranno eccettuati dalla vendita gli edifici che possano interessare la difesa nazionale, e quelli monumentali, che verranno dati semplicemente in affitto a cura dell'Amministrazione carceraria, finchè non le vengano richiesti dai Ministeri competenti.

(Approvato).

## Art. 5.

È autorizzata la maggiore spesa di lire 1,100,000 da iscriversi in aumento al fondo assegnato come nel precedente art. 1 nel bilancio del Ministero dell'interno, al capitolo: « Spese di riduzione, ampliamento e costruzione dei fabbricati carcerari », ripartendola in rate annuali di lire 200,000 (salvo l'ultima che sarà di lire 100,000) a cominciare col bilancio dell'esercizio 1898-99.

(Approvato).

## Art. 6.

È abrogata ogni disposizione contraria alla presente legge.

(Approvato).

LEGISLATURA XX — 1<sup>a</sup> SESSIONE 1897-98 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 24 GENNAIO 1898

PRESIDENTE. La votazione a scrutinio segreto di questo progetto di legge è rimandata alla seduta che avrà luogo posdomani.

**Risultato di votazione.**

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione a scrutinio segreto del progetto di legge:

Conversione in legge del Regio decreto 10 febbraio 1896, n. 24, che proroga il termine della durata del diritto di proprietà per l'opera musicale *Il Barbiere di Siviglia*.

Votanti . . . . .	81
Favorevoli . . . . .	50
Contrari . . . . .	31

(Il Senato approva).

Domani non vi sarà seduta, ma prego i signori senatori di non allontanarsi da Roma, perchè la prossima seduta avrà luogo dopo do-

mani, mercoledì, alle 15 col seguente ordine del giorno:

I. Votazione a scrutinio segreto del disegno di legge:

Consolidamento del capitolo del bilancio relativo alla riforma dei fabbricati carcerari e di quei capitoli relativi alle spese ed al prodotto delle manifatture carcerarie (N. 124).

II. Relazione della Commissione per la verifica dei titoli dei nuovi senatori.

III. Discussione dei seguenti disegni di legge:

Pagamento degli stipendi dei medici condotti (N. 125);

Provvedimenti per il Credito fondiario nell'isola di Sardegna (N. 78);

Disposizioni sui Monti di pietà (N. 52).

La seduta è sciolta (ore 18 e 35).